



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 3489/13.11.2018

del 14 febbraio 2018

Pos. Coll. e Coord. n. 4

Assessorato regionale dell'Economia

- Ufficio di Gabinetto
- Ragioneria Generale

e, p.c.

Presidenza della Regione

- Ufficio di Gabinetto
- Segreteria Generale
- Segreteria della Giunta regionale

Oggetto: Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", pubblicata nella GURI n. 302 S.O. del 29 dicembre 2017. Valutazioni sulla legittimità costituzionale e richiesta urgente.


1. Si fa seguito al foglio 9 gennaio 2018, n. 470, con il quale questo Ufficio, nell'informare circa l'avvenuta pubblicazione della legge in oggetto, ha invitato le Amministrazioni regionali a relazionare, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni di competenza, in ordine all'individuazione di eventuali violazioni statutarie, significando che il termine di 60 giorni per impugnare le norme sospettate di illegittimità costituzionale decorre dalla pubblicazione della legge.

2. Tanto premesso si riferisce che la suindicata richiesta è stata riscontrata solo da codesta Ragioneria Generale che, con nota del 5 febbraio 2018 n. 5403, ha rilevato di ritenere lesivo dei principi costituzionali il comma 830 dell'art.1 della Legge n. 205/2017 nella considerazione che l'impegno ivi previsto a carico della Regione siciliana è imposto senza seguire "*la procedura prevista in conformità con lo Statuto regionale, mediante le procedure di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42*".



/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@regione.sicilia.it
Resp. del proced.: Avv. Marina Valli, tel 091.7074874 - e.mail marina.valli@regione.sicilia.it



3. Avendo codesta Ragioneria Generale sottoposto a quest'Ufficio le su riportate osservazioni per conoscerne l'avviso in ordine alla possibilità di ricorrere innanzi alla Corte Costituzionale, al riguardo si rappresenta quanto segue.

Giova innanzitutto, riportare la disposizione recata dal citato art.1, comma 830, che così recita:

“Dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente”.

Il suddetto comma 830 comprende anche un secondo periodo, che così prevede: *“Nell'ipotesi dell'insediamento del governo regionale successivamente alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista per l'approvazione del bilancio consolidato 2016, il termine per l'approvazione dei documenti contabili e l'applicazione delle relative sanzioni è rinviato al 31 marzo 2018”.* Su tale periodo non sono stati avanzati dubbi di costituzionalità.

Codesta Ragioneria Generale, quanto al quadro normativo di riferimento, indica solo l'art. 27 della Legge n. 42 del 2009 e non dà conto della situazione concreta sulla quale interviene la nuova disposizione.

Dal tenore della relazione lo scrivente Ufficio è indotto a ritenere che - con riguardo alla riferita censura, sottoposta, peraltro, senza indicazione dei parametri costituzionali che si assumono violati per contrasto col citato art. 27 della legge n. 42 del 2009 - vengano in rilievo per l'esame della questione gli Accordi conclusi tra Stato e Regione in materia finanziaria (ancorché non allegati né citati) e, quindi, le disposizioni nelle quali questi sono stati trasfusi.

Dall'esame degli Accordi si trae conferma dell'introduzione unilaterale da parte dello Stato dell'impegno recato dal primo periodo del comma 830 in esame. Infatti, al momento risultano in essere due Accordi, sottoscritti l'uno il 20 giugno 2016 e l'altro il 12 luglio 2017. Con nessuno di tali accordi la Regione si è impegnata ad incrementare annualmente, nella misura del 2 per cento, la spesa per investimenti.

E, infatti, nessun richiamo a un accordo vi è nella disposizione che, al di là della formulazione secondo cui la Regione *“si impegna”*, imponendo tale obbligo, risulta lesiva dell'autonomia regionale.

Né, in presenza di una disposizione espressamente diretta a sancire un obbligo per la Regione, può giungersi a diversa conclusione alla luce della clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 1155, secondo il quale: *“Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.*





Per pacifica giurisprudenza l'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia, allorquando tale clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome (da ultimo, sentenze n. 40 del 2016 e nn. 156 e 77 del 2015)

Ed in ogni caso si osserva che, anche ove l'interpretazione della disposizione non fosse univoca (come è invece nel presente caso), ciò non precluderebbe alla Corte Costituzionale l'esame del merito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento ad opzione ermeneutica plausibile (sentenze n. 40 del 2016, n. 141 del 2015, n. 236 del 2013, n. 178 del 2012 e n. 145 del 2008).

Quanto al merito di una eventuale questione di legittimità costituzionale, anche allo scrivente Ufficio la disposizione in discorso appare lesiva delle prerogative della Regione sul rilievo che la denunciata omissione delle procedure di cui all'art. 27 della legge delega sul federalismo fiscale, sembra porsi in contrasto con l'art. 43 dello Statuto per violazione del principio pattizio, atteso che l'articolo 27 suddetto pone una effettiva riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti per modificare la disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata.

Vero è che la funzione delle norme statutarie come presidio della specialità delle autonomie in questione ha registrato negli anni più recenti una significativa evoluzione per il succedersi delle manovre che, sotto la spinta delle urgenze determinate dalla crisi economico-finanziaria, richiedono il contributo anche delle regioni a statuto speciale e province autonome alla tenuta ed al consolidamento dei conti pubblici.

Su sollecitazione della Consulta si è passati al metodo dell'accordo, riconosciuto quale strumento *“ormai consolidato [...] per conciliare e regolare in modo negoziato il doveroso concorso delle Regioni a statuto speciale alla manovra di finanza pubblica e la tutela della loro autonomia finanziaria, costituzionalmente rafforzata”*, atteso che *“il contenuto dell'accordo deve essere compatibile con il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, della cui salvaguardia anche le Regioni a statuto speciale devono farsi carico e contemporaneamente deve essere conforme e congruente con le norme statutarie della Regione”* (sent. n. 99 del 2014).

Ora, anche a ritenere applicabile alla materia oggetto della disposizione il principio dell'accordo, la norma, poiché nessun accordo era intervenuto relativamente alle spese per investimenti, risulta illegittimamente introdotta in spregio del principio di leale collaborazione, di cui all'art 120 della Costituzione, nonché in violazione del principio del legittimo affidamento della Regione sulla stabilità dell'assetto dei rapporti con lo Stato in materia finanziaria, quale risultante dagli accordi in vigore, che trova copertura nell'art. 3 della Costituzione.

Infatti, mentre l'Accordo del luglio 2017 non ne fa menzione, in quello del 2016, al punto 2, quella di *“favorire il progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti”* figura come finalità per la quale *“la Regione siciliana si impegna, per gli anni dal 2017 al 2020, a realizzare riduzioni strutturali della spesa corrente...”*.



/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Marina Valli, tel 091.7074874 - e.mail marina.valli@regione.sicilia.it

Risulta, così, palese che lo Stato ha trasformato unilateralmente in obbligo determinato, quanto a durata e consistenza, quello che, come detto, era il fine cui tende l'assunzione dell'impegno a diminuire la spesa corrente.

Fermo restando che anche la Regione tiene in gran conto l'obiettivo di aumentare gli investimenti, il legislatore statale ha del tutto omesso di considerare che tale obiettivo va dalla stessa Regione perseguito nell'ambito della propria autonomia di spesa, garantita dall'art. 119 della Costituzione.

Inoltre, considerato anche che a tale autonomia finanziaria si correla quella sancita dall'art. 20 dello Statuto regionale, in ordine allo svolgimento delle funzioni che alla Regione fanno capo, si ritiene di poter evocare quale parametro di costituzionalità violato anche tale norma statutaria.

In ogni caso, viene in rilievo che l'art. 1, comma 830, non sembra potersi qualificare norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, in grado, in quanto tale, di incidere sia sull'autonomia di spesa delle Regioni sia su ogni altro tipo di competenza regionale, anche esclusiva.

Non si comprende, infatti, come alla norma che interviene sull'autonomia di spesa della Regione, non per disporre misure di contenimento della spesa corrente, ma per prescrivere quanto e per quanto tempo l'ente debba innalzare la spesa per investimenti, possa riconoscersi l'esclusiva attinenza all'equilibrio di finanza pubblica che la Corte Costituzionale ritiene requisito indefettibile della funzione di coordinamento.

Del resto, che non si sia in presenza di un principio di tal fatta è confermato dalla circostanza che la disposizione ha quale unica destinataria questa Regione con ulteriore profilo di illegittimità rinvenibile nella violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., alla luce dell'art. 116 Cost., che riconosce l'autonomia differenziata di tutte le Regioni a Statuto speciale, e non solo di alcune di esse.

Conclusivamente, considerato l'incessante susseguirsi di norme in materia di finanza pubblica connotate da rilevante contenuto tecnico, si evidenzia la necessità di conoscere se codesta Ragioneria Generale concordi su quanto sopra esposto e se, nel rilevare la lesione dei principi costituzionali, intenda far riferimento ai parametri di costituzionalità enucleati dallo Scrivente, ovvero ne abbia individuati altri, stante l'imminente scadenza del termine entro il quale fare ricorso.

Tale avviso dovrebbe pervenire entro e non oltre venerdì 16 febbraio p.v., considerato, altresì, che, a pena di inammissibilità, tutte le censure poste a base del ricorso devono corrispondere a quelle riportate nella delibera di Giunta.

In assenza di tale riscontro questo Ufficio dovrà, comunque, sottoporre la questione all'On.le Presidente sulla scorta dei parametri di seguito indicati.

Dal punto di vista procedurale si rammenta che il ricorso alla Corte Costituzionale va proposto dal Presidente della Regione (ex art.39, L.11 marzo 1953, n.87), previa deliberazione della Giunta regionale (ex art.32, L.11 marzo 1953, n.87), e notificato al



/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@regione.sicilia.it

Resp. del proced.: *Avv. Marina Valli*, tel 091.7074874 - e.mail marina.valli@regione.sicilia.it

Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.I. (avvenuta il 29 dicembre 2017), termine che andrà a scadere il **27 febbraio 2018**, data entro la quale il ricorso va consegnato per la notifica presso l'U.N.E.P. di Roma (entro le ore 9).

Si riportano, qui di seguito, i parametri che, allo stato e con riserva di acquisire da codesta Ragioneria Generale quanto richiesto, questo Ufficio ritiene violati:

- artt. **20 e 43** dello Statuto;
- artt. **117, terzo comma, 119, primo e quarto comma**, della Costituzione anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 3 del 2001;
- **5 e 120** della Costituzione per la mancata attuazione del principio di leale collaborazione dagli stessi sancito.
- art **3** Costituzione, per contrasto con il valore del legittimo affidamento nella certezza dei rapporti giuridici nonché per violazione del principio di eguaglianza **alla luce dell'art. 116** della Costituzione

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Firmato: Marina Valli

L'AVVOCATO GENERALE

(Avv. Maria Mattarella)



le - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Marina Valli, tel 091.7074874 - e.mail marina.valli@regione.sicilia.it

